Num. 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 23 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	[illegible]	25	13
» Roma (*franco ai confini*) . . . . »	[illegible]	26	14

TORINO, Sabato 18 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
17 Gennaio	732,44	731,86	730,80	1,6	+ 2,2	+ 2,0	— 4,2	0,0	— 0,2	— 5,6	N.E.	N.E.	N.E.	Nug. sottili e nebb.	Coperto chiaro	Coperto

PARTE UFFICIALE

TORINO, 17 GENNAIO 1862

Il N. 407 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto in data 9 novembre 1861, n. 326;

Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento per l'Ufficio dei Saggi, visto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esecuzione del Regio Decreto in data 9 novembre 1861, n. 326, sull'organamento delle Zecche dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

F. CORDOVA.

REGOLAMETO PER L'UFFICIO DEI SAGGI.

CAPO I. — *Dell'Ufficio dei Saggi.*

Art. 1. I saggi si eseguiscono sotto la direzione della Commissione delle monete e per opera del Verificatore e dei Saggiatori.

Art. 2. Ogni dichiarazione, atto o documento provenienti dai Saggiatori, dovrà, per essere valido, portare il visto e la firma del Verificatore.

Art. 3. In una cassa a due chiavi, delle quali una è consegnata a un componente delegato della Commissione delle monete e l'altra è custodita dal Verificatore, sono conservati tutti i reagenti chimici che servono ai saggi dell'argento per via umida, e l'argento pei saggi dell'oro, pei quali la Commissione stabilisce questa maniera di custodia.

Art. 4. In altra cassa a due chiavi, distribuite come nel precedente articolo, sono custoditi, in piego sigillato coi suggelli della Commissione e del Verificatore, i pezzi delle monete saggiate di ogni fabbricazione, i cornetti ottenuti e le altre monete della fabbricazione istessa sulle quali non è stato fatto il saggio.

Si farà un piego separato per l'oro ed uno per l'argento per ciascuna delle Zecche da cui saranno state spedite le monete.

Art. 5. Dei pezzi, cornetti e monete, di cui all'articolo precedente, sarà tenuto un registro distinto per ogni Zecca e metallo, in cui si notano il numero della fabbricazione, la data del certificato del saggio, la specie delle monete, il peso di esse, così prima come dopo il saggio, il titolo di ogni moneta saggiata e il titolo medio della fabbricazione.

Art. 6. Al principio di ogni semestre, con l'intervento della Commissione, si fondono separatamente per ogni Zecca e metallo i pezzi, cornetti e monete di saggio delle fabbricazioni eseguite nel precedente semestre.

Le verghe che si ottengono sono saggiate e poi trasmesse al cambio per lo assetto de' conti con l' Appaltatore.

Art. 7. L'argento puro e i reagenti per i saggi delle monete di argento sono titolati e verificati da due Saggiatori alla presenza del Verificatore de'saggi e della Commissione delle monete.

La Commissione constata le operazioni della titolazione e verificazione con suo atto verbale, al quale va unito il certificato de' Saggiatori.

L'atto verbale è scritto in doppio originale e firmato anche dal Verificatore.

Dei due originali uno è depositato nell'Ufficio de'saggi e l'altro rimane presso la Commissione.

Art. 8. Per le piccole spese che possono occorrere nell'Ufficio dei saggi, sulla somma stanziata per le spese di laboratorio è fatto assegno anticipato in capo de' Verificatore, che ne giustifica l'impiego in fine d'ogni trimestre.

CAPO II. — *Del Verificatore.*

Art. 9. Il posto di Verificatore è conferito per concorso.

In esso, oltre le cognizioni scientifiche, si richiedono le prove dell'esperienza pratica, e le sicurtà morali.

In difetto di concorrenti, o in parità di condizioni personali, sono preferiti i Saggiatori dell'Ufficio de'saggi e quelli del marchio.

Art. 10. Il Verificatore corrisponde direttamente col Ministero.

Eseguisce e fa eseguire dai Saggiatori in presenza della Commissione delle monete i saggi delle monete coniate nelle Zecche dello Stato.

Dirige il laboratorio chimico e le operazioni di perizie legali e di saggi ed analisi di leghe, e campioni di miniere, e delle monete estere ordinate dal Ministero e dalla Commissione delle monete.

Fa eseguire in presenza della Commissione i saggi ordinati dal Ministero per controversia tra i portatori delle paste metalliche e fatture di oro, di argento e di dorato, e i Saggiatori del marchio.

Art. 11. Oltre il registro, di cui all'art. 5, il Verificatore tiene:

1. Un *registro di carico* nel quale inserisce per ordine di data tutte le operazioni che gli sono ordinate.

2. Un repertorio delle perizie nel quale compendia le perizie legali.

3. Un registro a matrice de'saggi delle monete coniate nelle Zecche dello Stato, diviso in più libri secondo la Zecca e la natura del metallo.

Art. 12. Da questo registro a *doppie firme* del Verificatore e dei Saggiatori sono staccati i certificati di saggio che si mandano al Ministero per le deliberazioni di ammissione o di rifiuto.

I registri e il repertorio, di cui all'articolo 11, sono in fine di ogni anno chiusi dal Verificatore e depositati nell'Ufficio.

Art. 13. Il Verificatore insegna i principii della scienza e le regole dell'arte agli alunni Saggiatori che sono applicati all'Ufficio dei saggi ed a quelli del marchio.

Può valersi a tal fine per la parte teorica della biblioteca della Direzione della Zecca di Torino e dell'opera de' Saggiatori per la istruzione pratica.

Art. 14. Il Verificatore ha un punzone con le iniziali del suo nome e cognome, col quale bolla gli oggetti da lui saggiati.

CAPO III. — *De' Saggiatori.*

Art. 15. I Saggiatori dell'Ufficio de' saggi sono scelti a concorso o nominati fra i Saggiatori del marchio che si sono più distinti per istruzione e valore pratico.

Essi sono subbordinati al Verificatore e ne ricevono le istruzioni e gli ordini.

Art. 16. Eseguiscono separatamente i saggi delle monete coniate nelle Zecche dello Stato, e ognuno di essi ne rilascia il suo particolare certificato nelle forme di cui all'art. 11, n. 3.

Le altre analisi, preparazioni ed operazioni di saggio si fanno sotto la direzione del Verificatore anche da più Saggiatori uniti.

Art. 17. Ogni Saggiatore è provveduto di un punzone con le iniziali del suo nome e cognome, e lo imprime sugli oggetti capaci di bollo da lui saggiati.

Assiste il Verificatore nella scritturazione dei registri e nell'insegnamento degli alunni, e dirigendosi al medesimo può far uso de' libri della biblioteca, di cui all'articolo 13.

CAPO IV. — *Degli Alunni.*

Art. 18. Gli Alunni Saggiatori possono dal Ministro essere applicati all'Ufficio de' saggi o temporariamente anche a qualche Ufficio del marchio.

Art. 19. Per essere ammesso all'alunnato bisogna giustificare:

1. L'età non minore di anni 18, nè maggiore di anni 28;

2. Di essere italiano domiciliato nel Regno;

3. La moralità personale;

4. I mezzi di provvedere alla vita nel tempo dell'alunnato;

5. Di conoscere le lingue italiana e francese;

6. Di possedere una scrittura facile e nitida.

Art. 20. Gli aspiranti all'alunnato debbono far giungere l'istanza al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e sottoporsi all'esame che sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro.

Art. 21. L'esame è scritto e orale.

Nel primo sarà trattato un tema di composizione italiana, e sciolto un problema di aritmetica decimale.

Tanto nell'uno come nell'altro sarà trattato un argomento di chimica generale inorganica.

Art. 22. Dopo i primi sei mesi di pratica gli Alunni seguono un corso di chimica docimastica fatto dal Verificatore dei saggi che dura altri sei mesi.

Scorsi due anni gli Alunni sono ammessi ad uno esperimento di idoneità, secondo il quale prendono posto in ordine di candidatura ai primi impieghi vacanti.

Art. 23. Lo sperimento d'idoneità di cui all'articolo precedente è fatto innanzi alla Commisssione delle monete, alla quale il Ministro potrà aggiungere un Verificatore o un Professore di chimica.

Esso è teorico e pratico.

Il primo riguarda la chimica generale e specialmente la metallurgia e la docimastica, e per la parte amministrativa le leggi e regolamanti sulle monete, sulle Zecche e sul marchio.

Nel secondo si pongono in pratica i principii della scienza e dell'arte del Saggiatore con l'eseguire saggi di leghe anteriormente preparate di oro, di argento e di dorato a titolo diverso e indeterminato sulla pietra di paragone, per coppellazione e per via umida, a giudizio della Commissione.

Il candidato scrive il risultato ottenuto in una scheda che porta il suo nome, la sigilla e ne fa consegna alla Commissione.

Art. 24. Ciascun saggio è ripetuto da due Saggiatori assistiti dal Verificatore, ed il titolo da essi ottenuto serve di norma nel giudizio delle operazioni del candidato.

In tale giudizio non sarà ammessa tolleranza maggiore di un millesimo sul titolo dell'oro, e di due millesimi su quello dell'argento ottenuto per via secca.

Sulle leghe di argento saggiate per via umida si ammette soltanto la tolleranza di un millesimo.

Art. 25. Agli Alunni trovati idonei la Commissione delle monete rilascia il certificato di cui all'art. 3 alinea 2.° del Regio Decreto del 9 novembre 1861, n. 326.

Art. 26. Gli Alunni idonei non collocati immediatamente in impiego possono lasciare l'alunnato e ritirarsi in aspettazione di vacanze di impiego.

Gli Alunni non dichiarati idonei non possono essere ammessi a nuovo sperimento che dopo 6 mesi.

Art. 27. Il Ministro può escludere dall'alunnato per immoralità, per incapacità e per insubordinazione.

Torino, il 29 dicembre 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Comm.

CORDOVA.

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO SPECIALE DEL GENIO MILITARE.

(Continuazione e fine, vedi n. 13 e 16)

Impiegati contabili.

§ 99. I Commissari, Sotto-Commissari e Volontari addetti alle sezioni attendono alla parte di servizio relativo alla contabilità, e sono mallevadori dell'esattezza del loro operato.

Dipendono dai Sotto-Direttori nelle sedi delle Sotto-Direzioni, e dagli Uffiziali di sezione nelle sezioni staccate, e debbono perciò obbedire a tutti i loro ordini. Quando alcuni di questi ordini fossero ravvisati tali da compromettere la loro risponsabilità e malleveria, potranno però i contabili presentare le loro osservazioni in iscritto, sulle quali pronunzierà il Direttore, e in ultimo appello anche il Ministero.

Deferiscono agl'inviti sia per le misurazioni, sia per gli estratti ed altre carte di contabilità di cui vengono richiesti.

§ 100. In casi di bisogno essi possono essere richiesti dai Sotto-Direttori a coadiuvarli in quei lavori che stimassero di affidare loro estranei alla contabilità nelle epoche in cui questa porge loro minor occupazione e reciprocamente i Sotto-Direttori possono a loro istanza destinare alcuno degli Scritturali della Sotto-Direzione in loro aiuto nei momenti di maggior lavoro.

§ 101. Il Commissario applicato all'Ufficio del Sotto-Direttore è incaricato sotto la di lui dipendenza della parte amministrativa e del servizio interno della Sotto-Direzione, della contabilità degli Archivi e della regolarizzazione delle carte d'ufficio.

Esso esamina tutte le carte contabili trasmesse a detto Ufficio dalle sezioni per l' ulteriore loro corso, fa notare al Sotto-Direttore le correzioni o modificazioni che possono occorrere, e risponde personalmente verso il medesimo della loro esattezza e regolarità.

Prepara gli stati di situazione e tutte le carte contabili comuni alle diverse sezioni da compilarsi in detto Ufficio.

§ 102. I Commissari e Sotto-Commissari addetti alle sezioni disimpegnano tutto il servizio relativo alla parte contabile della sezione; se in una medesima sezione vi sono due o più impiegati contabili, il più elevato in grado od in anzianità è il solo Capo risponsale di tutto il servizio della medesima, gli altri funzionano sotto la di lui dipendenza e risponsabilità.

§ 103. Procedono in contradditorio degli Uffiziali del Genio alla misura dei lavori, tengono colla massima regolarità e nettezza i libretti delle misure, e ne effettuano entro le 48 ore la registrazione e la calcolazione, ad un tal fine tuttavolta che i lavori possono dar luogo ad una notevole quantità di misure, a brevi intervalli, essi faranno uso di due libretti da tasca segnati A e B, valendosene alternativamente ad oggetto di poter procedere contemporaneamente alle misure sul sito ed alla registrazione in Ufficio.

§ 104. Compilano tutte le carte contabili che devono essere spedite dalla sezione e le trasmettono agli Uffiziali di sezione per la loro disamina e firma; dette carte sono firmate dal Capo di servizio colla qualificazione: *Il Commissario della sezione*; in di lui assenza, dal più anziano dei presenti, colla qualificazione: *Per il Commissario ecc.*

§ 105. I Commissari e Sotto-Commissari condividono cogli Uffiziali la risponsabilità dell'esattezza delle misurazioni e dei metodi impiegati, rispondono personalmente verso il loro Capo diretto, e questo verso il Sotto-Direttore dell'esattezza delle calcolazioni e della regolarità delle carte compilate.

§ 106. Nelle sezioni o piazze staccate in cui non vi sono Uffiziali del Genio, i Commissari riassumono temporariamente in sè il duplice servizio e lo disimpegnano nel modo previsto dai Regolamenti; in tal caso hanno sotto la loro dipendenza i Personali che vi sono addotti.

Aiutanti ed Aspiranti Aiutanti.

§ 107. Gli Aiutanti ed Aspiranti Aiutanti sono applicati alla sorveglianza dei lavori, ovvero alle scritturazioni od altre incumbenze d'Ufficio.

Dipendono direttamente dagli Uffiziali del Genio e deferiscono agli inviti che ricevono dai Contabili in quanto solo si riferisce alla loro parte di servizio.

§ 108. I primi disimpegnano il servizio loro affidato sotto la dipendenza degli Uffiziali delle sezioni presso cui sono destinati, dai quali ricevono gli ordini e le istruzioni necessarie, li coadiuvano nei rilevamenti, nei tracciati e nella condotta dei lavori, sui quali esercitano una sorveglianza attiva e continua per assicurarne la buona riuscita, e l'esatta osservanza dei contratti di cui sono risponsali verso dei medesimi nel limite delle loro attribuzioni; possono essere incaricati dagli stessi Uffiziali della operazione manuale delle misurazioni.

§ 109. Nei lavori ad economia distribuiscono gli operai, vegliano sui medesimi, registrano sui libretti delle memorie le giornate e somministranze fatte per detti lavori, compilano, secondo è prescritto, le note ebdomadarie, registrano altresì sullo stesso libretto le memorie relative ai lavori che non potrebbero più essere accertati ad opera compiuta, come sono le profondità di alcune *breccie* da otturarsi, alcuni *tratti* irregolari di fondazione e simili, sempre quando tali memorie non possano essere prese dagli Uffiziali ed Impiegati contabili cui incumbe tale obbligo; in tal caso rispondono verso gli ora detti funzionari dell'esattezza di tali memorie.

Gli Uffiziali ed Impiegati contabili nel trascrivere in questo caso sul loro libretto le misure faranno in margine la seguente annotazione: *Misure ricavate dal libretto delle memorie dell'Aiutante (il nome).*

§ 110. Gli Aiutanti ed Aspiranti addetti agli Uffici nei Capi-luogo di Sotto-Direzione attendono promiscuamente, secondo la speciale loro abilità ed attitudine, alle incumbenze di Scritturali e di Disegnatori per servizio del Sotto-Direttore e delle sezioni poste nel Capo-luogo; il lavoro è loro ripartito dal Sotto-Direttore al quale si rivolgono per tale oggetto gli Uffiziali delle sezioni.

§ 111. Nelle piazze staccate ove le occupazioni d'ufficio sono meno continuate, attendono alle medesime, in difetto di altri Aiutanti ed Aspiranti, quelli destinati ai lavori, secondochè ne ricevono gli ordini dagli Uffiziali Capi di servizio o dagli Impiegati contabili nelle piazze in cui questi sono incaricati del doppio servizio

Per contro nelle Piazze staccate in cui non siano nè Uffiziali nè Commissari, l'Aiutante disimpegna il servizio del Genio, ad eccezione di quanto si riferisce alla contabilità.

Attribuzioni dei Contabili dei Magazzini del Genio.

§ 112. I Contabili dei magazzini del Genio, nelle Piazze in cui sono stabiliti, provvedono alla tutela diretta ed alla contabilità del materiale del Genio, giusta gli speciali Regolamenti emanati per tale materia.

Essi disimpegnano le funzioni loro sotto la vigilanza e la dipendenza dei Sotto Direttori del Genio ai quali devono rivolgere la corrispondenza relativa a questo ramo di servizio, e dai quali ricevono le commissioni del Ministero.

Nelle località in cui non sia stabilito il posto di Contabile del Genio, sarà destinato un Aiutante ad esercirne le incumbenze, cumulativamente colle altre attribuzioni sue proprie.

Egli ha in tal caso gli stessi doveri e risponsabilità dei contabili dei magazzini.

Istruzioni ai Comandanti dei Reggimenti Zappatori.

§ 113. I Comandanti dei Reggimenti Zappatori hanno comuni gli stessi doveri coi Comandanti dei Reggimenti delle altre armi e tengono colle Autorità militari ed il Ministero della Guerra le stesse relazioni.

Presso i rispettivi Uffici saranno tenute anche le matricole dei signori Uffiziali addetti ai medesimi, e cesserà quindi d'ora innanzi l'obbligo di trasmettere al Comitato le relative variazioni; nelle circostanze però in cui gli Uffiziali fanno passaggio dallo Stato-maggiore ai Reggimenti o viceversa, dovranno essere trasmessi dal Comitato al Reggimento oppure da questo al Comitato i relativi estratti matricolari.

§ 114. Venendo prescitto dal Ministero di impiegare tutta o parte della loro Truppa sia nella sede dei Reggimenti sia per mezzo di Distaccamenti in altre Piazze in lavori dipendenti dal servizio del Genio, gli Uffiziali delle Direzioni e dei Zappatori come altresì la Bassaforza si atterranno alle norme prescritte dalle Istruzioni 24 maggio 1831 e successive aggiunte o modificazioni in data 28 febbraio 1853; in caso che insorgano difficoltà tra il Comandante delle Truppe e il Direttore dei lavori, l'Autorità militare del luogo a cui dovranno entrambi dirigersi deciderà sommariamente sulla vertenza.

Relazioni di servizio che il Comitato e le Direzioni del Genio devono avere col Ministero Marina.

§ 115. Le Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio militare nella cui circoscrizione esistono stabilimenti e fabbricati per la Marina militare e per la Sanità marittima provvedono altresì al servizio a questi relativo, tenendone però separati gli incartamenti e le contabilità.

Il servizio tecnico ed amministrativo dei lavori ai fabbricati marittimi procederà colle norme prescritte del servizio militare di terra dalle presenti Istruzioni.

Per tutto ciò che riflette il servizio dei predetti fabbricati il Comitato del Genio, le Direzioni e le Sotto-Direzioni avranno col Ministero della Marina le medesime relazioni che hanno col Ministero della Guerra per la parte che si riferisce al servizio militare.

I Direttori ed i Sotto-Direttori avranno inoltre colle Autorità locali della marina relazioni di servizio analoghe a quelle che hanno colle Autorità militari.

Tutto il Personale che reggerà il doppio servizio di cui si tratta dipenderà dal Ministero della Guerra al quale si rivolgerà quello della Marina per quanto riflette il Personale medesimo.

Relazioni degli Ufficiali del Genio delle Direzioni colle Autorità militari.

§ 116. I Direttori e Sotto-Direttori del Genio, dipendono, per la disciplina, dai Comandanti delle Divisioni e Sotto-Divisioni territoriali in cui hanno stabilita la loro sede, e sono perciò tenuti ad osservare e far osservare le disposizioni che saranno dai medesimi emanate per il personale militare delle Direzioni e Sotto-Direzioni.

Per quanto riguarda il personale civile dei Contabili ed Aiutanti del Genio, i Direttori sono tenuti ad informare per iscritto le Autorità militari dei fatti che sono di pubblico dominio od interessano direttamente il servizio militare.

§ 117. I Direttori dovendo allontanarsi temporariamente dal Capo-luogo del loro Distretto per ragioni di servizio, prima della partenza si recano in persona a visitare i Comandanti suddetti per comunicare ai medesimi gli ordini superiori od i motivi che vi danno luogo, non che il sito in cui si trasferiscono; al ritorno si presentano agli stessi Comandanti per annunziare il loro arrivo.

Recandosi in una Piazza del loro Distretto per motivi di servizio, i Direttori sono tenuti a visitare l'Autorità primaria militare del luogo all'arrivo ed alla partenza sempre quando il titolare sia più elevato in grado di loro.

I Sotto-Direttori si regolano in modo perfettamente analogo.

Per le trasferte che gli altri Ufficiali devono eseguire, i sotto-Direttori ne daranno semplicemente avviso ai Comandanti di Divisione prima della partenza e dopo il ritorno, ma incumbe però agli Ufficiali istessi il debito di presentarsi all'Autorità militare della Piazza in cui si recano sia all'arrivo che alla partenza.

§ 118. Nelle Sezioni staccate dove risiede un Uffiziale del Genio, Capo di questo servizio, le relazioni del medesimo coll'Autorità militare del luogo, per la parte disciplinare, avranno luogo in modo analogo.

§ 119. I Direttori del Genio pel servizio tecnico ed amministrativo di cui sono specialmente incaricati dipendono dal Ministero della Guerra; sono però tenuti a comunicare ai Comandanti di Dipartimento tutti i ragguagli di cui sono richiesti nell'interesse del servizio militare sulle fortificazioni e fabbricati militari esistenti nelle Piazze del loro distretto, di informarli delle opere di miglioramento e nuove, approvate appena ne è autorizzato l'eseguimento, non che di far compilare quei progetti che i comandanti stessi credono conveniente che siano sottoposti all'approvazione del Ministero; limitati però sempre a quella forma generale che è indispensabile per farne comprendere l'oggetto, i vantaggi e gli inconvenienti, la spesa occorrente alla loro attuazione.

Ove per circostanze eccezionali i Direttori del Genio ricevessero dai Comandanti di Dipartimento l'ordine di eseguire qualche lavoro non previsto nel calcolo di manutenzione, ne riferiscono al Ministero per l'autorizzazione preventiva dei fondi.

§ 120. I Sotto-Direttori dipendono dai Direttori nel servizio tecnico ed amministrativo, ma sono tenuti verso i Comandanti delle Divisioni e Sotto-Divisioni territoriali agli stessi obblighi che per effetto dell'articolo precedente i Direttori hanno verso i Comandanti di Dipartimento; informano i Direttori degli ordini che ricevono per l'eseguimento di quelle opere non previste per le relative comunicazioni al Ministero.

§ 121. Gli Uffiziali delle Sezioni staccate che risiedono in un Capo-luogo di Divisione o Sotto-Divisione militare si regolano verso i Comandanti delle medesime in modo analogo informando d'ogni cosa i Sotto-Direttori da cui dipendono.

Degli Specchi caratteristici e delle liste di proposizione d'avanzamento.

§ 122. Gli Specchi caratteristici dei Personali del Genio saranno compilati:

a) Dal Presidente del Comitato per i Membri e Uffiziali superiori addetti al Comitato;

b) Dal Segretario del Comitato per gli Uffiziali inferiori, Contabili e Aiutanti addetti al medesimo;

c) Dai Membri del Comitato Ispettori pei Direttori che reggono il servizio nei loro distretti d'ispezione;

d) Dal Membro del Comitato Ispettore dei Reggimenti Zappatori pei Colonnelli Comandanti i medesimi;

e) Dai Direttori pei Sotto-Direttori da essi dipendenti, per gli Uffiziali Contabili ed Aiutanti addetti al loro ufficio;

f) Dai Direttori e Sotto-Direttori per gli Uffiziali, Contabili ed Aiutanti addetti alle Sotto-Direzioni, non che pei Contabili dei magazzini;

g) Dai Colonnelli dei Reggimenti Zappatori pei Tenenti Colonnelli addetti ai medesimi; di concerto con questi pei Maggiori, di concerto cogli Uffiziali superiori per tutti gli altri Uffiziali addetti ai Reggimenti.

Gli Specchi di cui all'alinea *a)* sono compilati in duplice originale, di cui uno rimane al Presidente, e l'altro è trasmesso dal medesimo al Ministero.

Gli Specchi di cui all'articolo *b)* sono compilati in triplice originale, due dei quali sono tenuti dal Presidente del Comitato, e l'altro verrà trasmesso dal Presidente stesso al Ministero.

Gli Specchi di cui agli alinea *c)* e *d)* sono pure compilati in duplice originale e trasmessi per mezzo del Presidente del Comitato al Ministero, il quale li comunicherà ai Comandanti dei Dipartimenti e questi ai Generali di Divisione per le loro annotazioni.

Gli altri Specchi sono compilati in triplice originale. Per quelli relativi agli Uffiziali del Genio un originale è tenuto dal mittente, e gli altri due vengono trasmessi al Ministero per la via gerarchica dei Comandanti le Divisioni e Sotto-Divisioni territoriali, e quindi dei Dipartimenti: per quelli relativi agl'Impiegati non militari un originale è conservato dal mittente e gli altri due sono rassegnati al Ministero dai Direttori.

Il Ministero trasmette quindi uno dei due originali riflettenti gli Specchi *c) d) e) f) g)* al Comitato, il quale avrà così la serie completa di tutti gli Specchi caratteristici riflettenti i personali dell'Arma, e potrà sottoporli alla disamina del Comitato stesso per gli effetti dell'art. 3, ad eccezione di quelli che si riferiscono ai suoi Membri, i quali restano unicamente a disposizione del Presidente.

§ 123. Le liste di proposizione per avanzamento ed anzianità od a scelta secondo i casi sono compilate dalle stesse persone alle quali è affidata la formazione degli Specchi caratteristici, tutte però soltanto in duplice originale, uno dei quali è spedito al Ministero, e l'altro rimane o presso il Presidente del Comitato se riguarda i Membri od altri Personali addetti al medesimo, i Direttori ed i Colonnelli Comandanti dei Reggimenti, oppure presso i mittenti, se trattasi dei Personali addetti alle Direzioni od ai Reggimenti.

Tutte le liste che pervengono al Ministero vengono poi comunicate al Comitato per gli effetti di cui all'articolo 3.

Delle licenze.

§ 124. Le licenze sia ordinarie che straordinarie per gli Uffiziali componenti il Comitato, non che per tutti i Personali applicati al medesimo, sono concesse direttamente dal Ministero sulla domanda fattane dal Presidente.

Le licenze ai Direttori sono concesse dal Ministero sulla domanda fattane dai medesimi trasmessa per la via gerarchica dei Comandanti di Divisione o Sotto-Divisione in cui hanno sede, e quindi dei Comandi di Dipartimento.

Le licenze ai Sotto-Direttori ed Uffiziali di sezione staccata avente sede in qualche Capo-luogo di Divisione o Sotto-Divisione sono concesse dai Comandanti di Dipartimento dietro domanda trasmessa dai detti Uffiziali per la via gerarchica dei Comandanti delle Divisioni o Sotto-Divisioni in cui risiedono, già vidimata per annuenza dai Direttori per i primi, dai Sotto-Direttori e Direttori per i secondi.

Le licenze a tutti gli altri Uffiziali delle Direzioni sono concesse dai Comandanti di Dipartimento dietro domanda trasmessa dai Sotto-Direttori per la via gerarchica, già vidimata per annuenza dai Direttori.

La concessione delle licenze è notificata dai Comandanti delle Divisioni o Sotto-Divisioni direttamente ai Direttori, Sotto-Direttori od Uffiziali di Sezione staccata che loro trasmisero le domande.

§ 125. Le licenze sia ordinarie che straordinarie dei Contabili e degli Aiutanti sono concesse direttamente dal Ministero sulla domanda pervenutane per la via gerarchica dei Direttori.

§ 126. Qualunque Capo di ufficio ha diritto di concedere brevi licenze di tre giorni, in caso d'urgenza, riferendone però sempre al suo superiore diretto ed alle Autorità militari del luogo in cui risiedono.

§ 127. Per quanto riguarda le licenze degli Uffiziali addetti ai Reggimenti Zappatori si seguiranno in tutto le norme prescritte per la Fanteria.

Per gli Uffiziali dei Reggimenti però che sono addetti ai lavori non potranno dai Comandanti di Corpo essere concesse licenze senza il non dissenso dei Direttori.

Disposizioni generali.

§ 128. La nomina del Presidente, dei Membri e del Segretario del Comitato e quella dei Direttori e Comandanti di Reggimento è fatta per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Guerra.

Tutte le altre destinazioni sono fatte per disposizione Ministeriale.

§ 129. I Direttori hanno facoltà di ordinare il traslocamento di qualunque Uffiziale od Impiegato da una Piazza all'altra di una Sotto-Direzione, o per propria iniziativa o sulla proposta che ne ricevono dai Sotto-Direttori informandone il Ministero ed il Comitato.

Le traslocazioni da una Sotto-Direzione all'altra sono fatte dal Ministero.

I Sotto-Direttori che ricevono l'ordine di qualche traslocazione di Uffiziali da una Piazza all'altra della Sotto-Direzione, ne informano preventivamente l'Autorità militare dei luoghi rispettivi.

§ 130. Nelle assenze dei Direttori, il Sotto-Direttore del Capoluogo se è il più anziano di tutti i Sotto-Direttori del Distretto direzionale assume ed esercita sotto la sua responsabilità tutto il servizio della Direzione, vidimandone le carte per il Direttore e continuando anche a reggere la Sotto-Direzione; egli non potrà però, salvo motivi comprovati d'urgenza, alterare l'andamento del servizio che trova stabilito dal Direttore.

Se il Sotto-Direttore del Capo-luogo è meno anziano di qualcuno tra i Sotto-Direttori staccati, egli è in dovere di avvertire immediatamente quest'ultimo dell'assenza del Direttore e quindi si regolerà come segue:

Per gli affari di competenza del Ministero, del Comitato, e del Comando di Dipartimento, si limiterà a trasmettere in originale o per copia conforme la corrispondenza del Sotto-Direttore senza esprimere alcun suo avviso, come altresì a far conoscere al medesimo le decisioni delle suddette Autorità per copia conforme senza alcuna istruzione, procurando però che all'ufficio della Direzione rimanga come d'uso quanto è necessario alla regolarità delle pratiche.

Per gli affari di competenza del Direttore, il Sotto-Direttore più anziano non si rivolgerà per tutto il tempo che durerà l'assenza del medesimo al Capo-luogo di Direzione, ma agirà sotto la propria sua responsabilità riferendo con una circostanziata relazione al Direttore dopo il suo ritorno tutto quanto non ha potuto comunicare alla Direzione durante l'assenza del titolare.

§ 131. In assenza del Sotto-Direttore, l'Uffiziale più anziano del Capo-luogo ne assume ed esercita sotto la sua responsabilità tutto il servizio e si regolerà durante tale gestione in modo analogo a quello prescritto all'articolo precedente specialmente nel caso in cui qualche Uffiziale di lui più anziano regga una sezione staccata della Sotto-Direzione.

§ 132. I Regolamenti esistenti per il servizio tecnico e contabile del Genio continueranno a restare in vigore per quanto non sono modificati dalle presenti Istruzioni.

Torino, addì 22 dicembre 1861.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. DELLA ROVERE.

(Segue il Modello A di cui fa cenno il § 48 delle Istruzioni).

I Numeri 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833 e 4834 degli Atti del Governo contengono i seguenti Decreti, cioè:

Il N. 4828: Regio Decreto 28 febbraio 1861, che istituisce provvisoriamente un Comando Superiore del Genio nelle Provincie Napolitane;

Il N. 4829: Regio Decreto 1 aprile 1861, che stabilisce la divisa per gli Ufficiali di Marina;

Il N. 4830: Regio Decreto 21 febbraio 1861, che approva i Regolamenti sul servizio militare ed amministrativo della R. Marina Italiana;

Il N. 4831: Regio Decreto 24 gennaio 1861, che approva il Regolamento pel riordinamento del Corpo di Stato-maggiore;

Il N. 4832: Regio Decreto 24 gennaio 1861, che aumenta il quadro numerico dei membri componenti il Comitato del Genio, e dispone circa il riparto del servizio tecnico ed amministrativo del medesimo;

Il N. 4833: Regio Decreto 14 aprile 1861, che estende all'Isola di Sicilia l'Ordinamento dell'Arma del Genio, stabilito dai Decreti 17 giugno 1860 e 24 gennaio 1861;

Il N. 4834: Regio Decreto 14 aprile 1861, che aumenta i quadri numerici dei personali di contabilità e degli Aiutanti del Genio militare.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO 17 GENNAIO 1862

SVIZZERA

Da una lettera da Berna 13 gennaio al *Journal de Genève* togliamo quanto segue:

Stamane, alle 10, le due Camere dell'Assemblea federale si son riunite di nuovo per ripigliare la loro sessione ordinaria.

Contrariamente all'uso secondo il quale i presidenti non pronunziano discorso di apertura quando trattasi semplicemente di ripigliare gli affari dopo una proroga, entrambi hanno questa volta creduto di doversi rivolgere alle Camere. Il signor Karrer nel Consiglio nazionale fu brevissimo, essendosi limitato quasi a riferire il programma delle cose della sessione, e a dare consigli generali ai deputati. Per contro il sig. Hermann pronunziò nel Consiglio degli Stati un discorso piuttosto lungo, nel quale consacrò alcune parole di commemorazione ai tre membri dell'Assemblea rapiti dalla morte dal mese di luglio in qua, ed espose lo stato politico della Confederazione nel complesso delle questioni europee attuali.

Lo stesso giornale ha un dispaccio da Berna 14 nel quale si annunzia che il Consiglio degli Stati con 23 contro 14 voti decise di entrare in materia sul progetto di legge relativo allo scioglimento dei matrimonii misti che la sua Commissione gli presentò all'unanimità.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Moniteur universel* sotto la data di Londra, 13 gennaio:

Il re dei Belgi prolunga la sua visita a Osborne, ove la sua presenza è una grande consolazione per la regina. Il principe di Galles rimane egualmente presso sua madre, ma si occupa nei preparativi del suo viaggio in Terra Santa. Dicesi che il principe Alberto abbia lasciato alla regina tutto il suo avere, riversibile a'suoi figli più giovani.

Il signor Gladstone, chiamato in Iscozia dai doveri della sua carica di dottore della famosa università di Edimborgo, pronunziò uno de'suoi ammirabili discorsi politici a Leith, la città ove nacque suo padre. Difese egli splendidamente il trattato di commercio fra l'Inghilterra e la Francia, e notò che in settembre, ottobre e novembre testè scorsi, quando le esportazioni inglesi agli Stati-Uniti scemarono più di tre milioni di sterlini, le stesse esportazioni in Francia aumentarono di due milioni.

Il sig. Gladstone tradusse quindi nel senso più elevato e pacifico la risposta del gabinetto di Washington. « L'affare del *Trent* » soggiuns'egli « appartiene ora alla storia, e non deve lasciar dopo sè alcun'animosità o rancore ». Si fece interprete dei sentimenti e della condizione reale della Gran Bretagna presso il popolo degli Stati-Uniti, e non dubitò di dire che il maggior motivo di lagnanza degli Americani era l'opinione generalmente ammessa in Inghilterra che, per quanto grande fosse la potenza degli Stati Settentrionali, non verrebbero mai a capo di restituire l'Unione. È del resto questa un'idea cui non hanno gli Americani distinti che abitano Londra. In ogni caso, dicono essi, la guerra è necessaria per dimostrare con fatti incontestabili la superiorità del Settentrione, e assicurargli la predominanza nella politica interna ed estera.

Stante il contegno del legno da guerra americano *Tuscarora* nel porto di Southampton, il governo inglese credette dover rammentare al capitano che il codice marittimo non gli permetteva di perseguitare il *Nashville* che 24 ore dopo la partenza di esso. In una nota del 17 settembre 1861, diretta al ministro americano all'Aja dal barone Van Zuylen, ministro degli affari esteri d'Olanda, si riepilogarono recentemente le obbligazioni imposte ai vascelli delle nazioni belligeranti nei porti neutri. « Essi debbono » dicesi in questa nota « rimanere in istretto piede di pace con tutti i legni che possono trovarsi in questi porti, non accrescere i loro equipaggi, nè il numero dei loro cannoni, e non vigilare perchè si osservino i vascelli che si armano o partono ». Quest'ultima regola del dritto internazionale fu violata dal capitano americano, il quale del resto accolse con cortesia le osservazioni dell'Ammiragliato e promise conformarvisi.

Le considerabili spese fatte recentemente dal governo inglese in previsione di una guerra sì fortunatamente scongiurata stanno per sollevare nuovamente l'importante discussione delle relazioni militari dell'Inghilterra colle sue colonie. Si ammette tuttavia che il Canadà è in una condizione eccezionale ed è poco probabile che si biasimi il governo per averlo messo in istato di difesa. Ma si sostiene generalmente che il sistema consistente nel rimettere alla metropoli la cura di fornire truppe e squadre alle sue colonie produce l'effetto di soffocare ogni spirito militare locale, di impedire ogni ordinamento effettivo delle forze dei diversi paesi e ciò con pregiudizio della potenza della madre patria, la quale si troverebbe molto affievolita per questi distaccamenti in caso di una gran guerra. Si sono, è d'uopo dirlo, esagerate assai le spese militari applicabili alle colonie: se voglionsi stralciare da questo bilancio le somme destinate alle stazioni navali e agli arsenali necessari alla metropoli stessa, quantunque situati fuori del suo territorio, si avrà un totale che non oltrepassa 1800 mila sterlini all'anno. Tuttavia è probabile che l'argomento verrà discusso profondamente nella prossima sessione, perchè il sig. Adderly, uno dei più illuminati tories della Camera dei Comuni, pubblicò recentemente su questo soggetto una lettera diretta al sig. Disraeli pregandolo ad adottare le idee economiche che vi sono esposte.

Fu testè conchiusa una convenzione tra l'Inghilterra e il Marocco, collo scopo di permettere a quest'impero di contrattare sulla piazza di Londra un accatto di 426 mila sterlini. Per guarentigia di questa somma il governo marocchino impegnò nelle mani del commissario inglese 50 0/0 dell'introito delle dogane in tutti i suoi porti. Il denaro così ricevuto sarà impiegato dall'Inghilterra nel pagamento degl'interessi e nell'estinzione del debito. Ora la rendita delle dogane marocchine salendo in media a 322,904 sterlini e i fondi d'interesse e d'estinzione non esigendo che 88,000 sterlini all'anno, il rimborso si farà al pari in 20 anni. Sarà emesso in boni 5 0/0 a 85.

I ministri fanno i preparativi ordinari per la riunione del Parlamento. L'allocuzione in risposta al discorso della Corona sarà proposta nella Camera dei Comuni dal sig. Portman, rappresentante di Dorsetshire, secondato dal sig. Wood, il nuovo membro eletto dalla City di Londra. Si annunzia come prossima la nomina del conte Elgin al posto di governatore generale dell'India.

Leggesi nell'*Evening Star*:

Una riunione pubblica convocata dal Lord Mayor si è tenuta oggi a Egyptian Hall, Mansion House, ad oggetto di prender misure riguardo al monumento da erigersi al Principe Consorte. Presiedeva l'onorevole Lord Mayor. Sulla mozione del vescovo di Londra, appoggiata dal colonnello Wilson, si è deciso che sarà innalzato un monumento affine di perpetuare le innumerevoli virtù del fu Principe Consorte e attestare la riconoscenza popolare. Sulla mozione di lord Stratford de Redcliffe, appoggiata dal sig. Wertern Wood, membro del Parlamento, si decise che il monumento da innalzarsi avrà un carattere nazionale, e il disegno e l'esecuzione dovranno essere approvati dalla regina.

Sulla mozione del barone di Rothschild, appoggiata dal sig. Denman membro del Parlamento, si adottò la misura che saranno stabiliti comitati nel regno per ricevere le soscrizioni e che i sudditi di S. M. saranno invitati a soscrivere.

Son votati ringraziamenti al Lord Mayor e l'Assemblea si scioglie.

PRINCIPATI UNITI

BUCKAREST, 5 *gennaio*. I due gabinetti del principe D. Ghyka e del principe Muruzi, benchè dimissionarii, conservano tuttavia i loro portafogli per la spedizione degli affari, fino alla nomina dei membri dell'amministrazione unica.

Le Camere coi loro ultimi voti hanno dichiarato la esportazione libera durante tre mesi, e autorizzato i ministri a prelevare le imposte, giusta l'antico bilancio, pel medesimo lasso di tempo: al presente esse sono chiuse per non riunirsi che in una sola assemblea il 5 febbraio prossimo. Sulla strada da Jassy a Buckarest i mastri di posta han ricevuto ordine di aumentare il numero dei loro cavalli, a motivo del trasporto dei deputati moldavi nella capitale valacca, divenuta oramai quella della Rumenia (*Constitutionnel*).

RUSSIA

Il giornale officiale di Varsavia dell'8 corrente pubblica quanto segue:

La Commissione dei culti e della istruzione fa sapere ai genitori e ai tutori della gioventù delle scuole che a cominciare dal 20 gennaio gli Istituti seguenti saranno riaperte: 1. ginnasi filologici a Varsavia, Piotrkow, Radom, Lublino, Plotzk, Suwalki; 2. istituzioni tecniche, ginnasio tecnico a Varsavia, scuole professionali superiori a Kalisch e a Chelm; 3. scuole filologiche di 5 anni: due a Varsavia, una a Siedlce, Pultusk, Lomsa, Lentchicza, Pintchow; 4. scuole filologiche di 4 anni a Varsavia, Lowicz, Rawa, Vielun, Sieradz, Sandomir, Strubieszow, Biala, Mlava, Marianpol; 5. scuole professionali di 4 anni, tre a Varsavia, una a Piotrkow, Wloclaweck, Lodria, Radom, Lublino, Plotzk. Lo stesso giornale aggiunge che per preparare la gioventù agli studi delle istituzioni superiori che devono essere organizzate, lo studio delle lingue antiche e della storia sarà rafforzato. Sarà fissato il numero di ore consacrate allo studio delle matematiche e delle scienze naturali. Non vi sarà cangiamento nei due ultimi anni del corso ai ginnasi tecnici di Varsavia, del pari che a Kalisch e a Chelm, affinchè la gioventù che ha cominciato la sua istruzione possa compierla nella stessa direzione. E come si vuole, colla nuova legge sulla pubblica istruzione, aprire una scuola politecnica, la qual cosa renderà necessaria la soppressione dei ginnasi e delle scuole tecniche superiori esistenti attualmente; questi ginnasi e queste scuole saranno trasformati in scuole filologiche. I corsi dei 5 primi anni di que'ginnasi saranno d'ora in poi conformi al piano delle scuole filologiche. La Commissione annunzia oltre ciò che in causa del ritardo nella riapertura delle scuole, i corsi di quest'anno avranno termine alla fine di luglio.

FATTI DIVERSI

STATISTICA FINANZIARIA — Il ministro delle finanze di Francia ha pubblicato le tavole delle entrate dell'anno 1861, comparate quanto alle imposte indirette, con quelle degli anni 1859 e 1860.

Le riscossioni fatte sull'imposta diretta sino al 31 dicembre ammontano alla somma di 479,327,000 franchi, sopra un totale di 492,936,000 fr.: rimanenza da riscuotere 13,609,000 franchi.

Le contribuzioni indirette hanno prodotto:

Nel 1859, 1,091,614,000 franchi;

Nel 1860, 1,073,712,000 fr.;

Nel 1861, 1,029,366,000 fr.

Gli aumenti sono di rilievo sopra le bevande e sui tabacchi.

Il primo di questi dritti ha prodotto: nel 1859 174 milioni 271,000 fr.; nel 1860, 176,036,000 fr.; e nel 1861, 195,316,000 fr.

Il prodotto della vendita dei tabacchi segue una progressione ascendente. Nel 1859 è di 176,744,000 franchi, e nel 1861, di 215,255,000 franchi.

L'ultimo aumento è di 21,045,000 franchi per le bevande, e di 36,511,000 fr. pei tabacchi.

NECROLOGIA — Il *Giornale di Roma* del 13 annunzia la morte avvenuta addì 4 del corrente in Paverano presso Genova di Mons. Giovanni Battista De Albertis, arcivescovo in partibus di Nazianzo dopo essere stato dal 1831 al 1837 vescovo di Ventimiglia.

— Annunziamo con dolore la morte avvenuta ieri 16 in Torino nell'età di anni 63 dell'egregia donna contessa Maria Borromeo, nata D'Adda, moglie del Senatore del Regno Vitaliano Borromeo.

BENEFICENZA — Nel numero dei pubblici ufficiali che si resero benemeriti per la rapidità ed efficacia dei provvedimenti a sollievo di tanti miseri colpiti dal tremendo disastro di Torre del Greco vogliono essere segnalati alla pubblica riconoscenza i sig. Jacovelli Cam., delegato di pubblica sicurezza; Guidone Pasquale, segretario di questura; e D'Aubert Giuseppe, luogotenente dei R. Carabinieri: i cui nomi siamo lieti di qui registrare a cagione d'onore.

MERCATO DI CEREALI. — MINISTERO D' AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. — Tabella dei prezzi medii degli infradescritti cereali desunti dalla vendita operatasi sui mercati seguenti dal 1° al 14 gennaio 1862.

MERCATI	PREZZO PER ETTOLITRO in lire nuove di Piemonte									
	Frumento		Segala		Granoturco		Avena		Riso	
Mercati dello Stato.										
Alassio	23	50	»	»	14	50	»	»	32	50
Alba	26	09	»	»	20	51	»	»	30	46
Alessandria	24	01	»	»	20	04	»	»	29	65
Aosta	26	95	21	40	20	75	»	»	32	02
Arona	24	60	18	50	19	»	»	»	27	30
Bardi	21	10	»	»	19	12	»	»	»	»
Bergamo	23	10	»	»	17	3	8	10	28	50
Borgonovo	24	84	»	»	17	26	»	»	30	44
Borgotaro	22	30	»	»	19	30	»	»	»	»
Brescia	24	15	»	»	16	50	»	»	»	»
Brisighella	23	86	»	»	16	42	»	»	»	»
Busca	23	56	19	50	18	12	»	»	32	93
Carpi	24	45	»	»	19	24	»	»	»	»
Casale	24	83	20	»	19	49	16	20	28	21
Castelnuovo	25	32	17	47	17	31	»	»	»	»
Cesena	21	39	»	»	14	19	8	35	»	»
Chiari	22	77	»	»	16	8	»	»	»	»
Chiavari	24	»		»	14	50	»	»	35	»
Chivasso	25	05	18		19	1	9	»	26	98
Faenza	22	19	»	»	14	3	»	»	»	»
Ferrara	22	92	»	»	16	47	»	»	»	»
Fivizzano	25	30	»	»	19	»	»	»	»	»
Forlì	21	88	»	»	14	24	»	»	»	»
Gallarate	26	41	18	3	19	16	»			»
Genova	23	90	»	»		»	»	»	35	»
Imola	22	38	»	»	»	»	»	»	»	»
Ivrea	25	14	18	63	18	32	9	52	27	30
Lecco	24	16	»	»	1	37	»	»	30	14
Loano	25	50	»	»	19	»	»		33	»
Lodi	23	58	17	60	15	40	8	34	25	15
Macerata	19	04	»	»	14	89		»	»	»
Melegnano	24	»	»	»	16	»	»	»	28	»
Merate	23	25	17	70	16	76	9	58	27	01
Milano	24	48	17	29	17	84	9	44	29	10
Mirandola	25	34	19	44	»	»	»	»	34	10
Mondovì	25	86	18	69	19	12	9	99	29	55
Mortara	23	83	18	30	17	82	9	39	26	37
Novara	24	29	17	95	17	76	»	»	26	26
Piacenza	24	67	17	23	17	30	9	41	28	85
Pianello	26	56	»	»	19	81	»	»	»	»
Pinerolo	25	33	18	62	20	20		»		»
Ravenna	21	12	12	18	14	20	8	24	32	38
Rieti	27	02	»	»	21	72	»		»	»
S. Secondo	23	04		»	17	67	»		»	»
Sarnico	23	50	»	»	18	50	»	»	30	50
Saronno	23	20	16	20	16	20	9	42	30	94
Savigliano	26	15	19	52	19	40	»	»	30	36
Spoleto	23	05	15	7	17	80	10	35	»	»
Susa	23	86	19	34	21	19	10	10	30	97
Torino	24	52	16	65	19	75	11	70	26	12
Tortona	24	75	»	»	19	13	»	»	28	70
Treviglio	23	25		»	16	39	8	79	25	21
Varese	25	06	18	22	18	69	»	»	28	72
Vercelli	24	53	18	07	18	79	»	»	26	37
Vigevano	23	79	19	92	18	21	10	»	27	18
Voghera	25	»	17	50	17	50	7	14	27	41

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 18 GENNAIO 1862.

S. A. R. il duca di Ostrogozia si è recato a visitare ieri sera l' esposizione di belle arti aperta nelle sale del Circolo degli artisti. Assistè quindi al concerto musicale dato nelle medesime sale, cui presero parte, fra altri egregi artisti, le sorelle Ferni e la signora Ferraris.

Il R. Principe svedese, accolto dal commendatore U. Rattazzi, presid. del Circolo, e dagli altri membri della Direzione, manifestò replicatamente, coll'usata sua cortesia, la sua soddisfazione. Sebbene la festa fosse quasi improvvisata, riuscì tuttavia assai brillante e animata.

Nella giornata pure di ieri S. A. R. volle visitare i principali stabilimenti di Torino.

La tornata di ieri della Camera dei Deputati incominciò con una interpellanza del deputato Brofferio al Ministero relativamente alla colletta detta del Danaro di San Pietro. Egli si maravigliò che il Governo abbia fin qui permesso si raccogliesse pubblicamente un danaro evidentemente destinato ad assoldare il brigantaggio e ad ordire cospirazioni contro la sicurezza dello Stato; e dimostrando come a tali collette e a' pubblici ragguagli, che se ne rendono, siano applicabili alcune disposizioni del Codice penale, invitò il Ministero a provvedere con tutti que' mezzi legali che sono in poter suo.

A questa interpellanza risposero il Ministro dell'Interno e il Ministro di Grazia e Giustizia, dichiarando che il Governo è sollecito quant' altri mai a fare osservare la legge; ma stante la confusione dei due poteri che tuttavia si rincontra nella Corte Pontificia non essere agevole il discernere a quale dei due si rivolgano le offerte e con quali intendimenti; e non doversi perciò correre il pericolo di fare processi d'intenzione; riservarsi non pertanto di esaminare attentamente la questione, e qualora sia persuaso che le dette collette offendono nelle citate disposizioni del Codice penale, esso provvederà alla loro applicazione.

Intorno a siffatte collette e a' provvedimenti da prendersi ragionarono altresì i deputati Bruno, Macchi e Lanza Giovanni. In fine la Camera prese atto delle dichiarazioni del Ministero, e passò all'ordine del giorno.

Indi udì svolgere i motivi di alcune proposizioni di legge presentate:

dal deputato Salvagnoli, per alienare parte de' beni demaniali che trovansi in Toscana;

dal deputato Gallenga, per imporre una tassa sopra i pubblici spettacoli;

dal deputato Mandoj-Albanese, per la formazione di un catasto provvisorio; le quali furono prese in considerazione.

Il re Guglielmo ha aperto il 14 a mezzodì la sessione ordinaria delle due Camere della Dieta prussiana nella Sala Bianca del castello. S. M. ha pronunziato il discorso seguente:

Illustri, nobili e diletti signori delle due Camere della Dieta,

I vostri lavori cominciano in un grave momento.

La volontà di Dio avendo collocata sul mio capo la corona col peso de' suoi doveri e de' suoi diritti, io ho consacrato in luogo santo questo diritto reale che mi appartiene. La parte che il mio popolo ha presa a questa solennità prova che l'affetto e la fedeltà che hanno fatto la gloria e la forza de' miei maggiori sono puranco passati a me in un colla corona. Dimostrazioni al par di queste non hanno potuto che far più forte la mia risoluzione di compiere i miei doveri di re nello spirito istesso de' miei avi per la felicità e la grandezza della Prussia.

La Prussia ha reso grazie con me all'Altissimo perchè la mano sua possente ha sventato il delitto che minacciava i miei giorni. Con me voi rimpiangete oggi la perdita irreparabile che la Provvidenza ha inflitto ad un grande impero amico e alla sua dinastia, sì strettamente legata alla mia, coi vincoli più cari della parentela.

La condizione del paese è in generale soddisfacente. L' agricoltura, l' industria e il commercio attestano un'attività progressiva benchè mi dolga vedere certi rami soffrire a motivo di perturbazioni nelle relazioni ordinarie coll'estero.

Le strade ferrate hanno essenzialmente contribuito ad equilibrare nelle diverse provincie l'abbondanza e la carestia de' prodotti del suolo. Il mio governo continua a dedicare la sua sollecitudine ad estenderle successivamente.

La missione spedita nell'Asia Orientale ha già felicemente compita la più gran parte del suo compito per la conclusione di trattati colla Cina e col Giappone. Spero che il nostro commercio marittimo entrerà con felice successo nelle vie che gli aprono e assicurano questi trattati.

I due trattati in questione, del pari che la convenzione conchiusa pel riscatto del pedaggio di Stade, nello scopo di facilitare la navigazione, saranno assoggettati alla vostra approvazione costituzionale.

Il Codice di commercio tedesco sarà in breve, lo spero fidentemente, il bene comune della più gran parte dell'Alemagna. Relativamente a questo codice vi saranno presentati varii progetti di legge destinati a favorire il commercio e a regolare la condizione legale de' marinai.

Di ben più grande importanza sono altri progetti che vi sottoporrò il mio governo. Essi vi proveranno che, fedele ai miei principii, io ho sempre presente allo sguardo lo sviluppo della nostra costituzione.

I progetti che tendono a trasformare le istituzioni attualmente esistenti attestano che il mio governo non indietreggia dinanzi a riforme che sono fondate sui bisogni reali e sul benessere di tutte le classi, di cui giova tener conto con una uguale giustizia.

L'esecuzione della legge del 29 maggio scorso relativa alla perequazione dell'imposta fondiaria ha fatto, col concorso cordiale e leale dei proprietarii e malgrado grandi difficoltà a vincersi, progressi così felici che ci è permesso attendere, in tempo opportuno, il compimento del lavoro di ripartizione.

Le finanze dello Stato sono in una condizione soddisfacente. L'accrescimento continuo di parecchi rami d'incassi permette di sperare che una parte notevole dei crediti supplementarii stanziati l'anno scorso per le spese dell'organizzazione dell'esercito sarà coperta da questi eccedenti d'incassi.

Il bilancio dello Stato, stabilito con una cura, coscienziosa, comprova, per l' esercizio corrente, un nuovo accrescimento degl'incassi: ciò che fornisce i mezzi di sopperire a nuove spese la cui utilità è riconosciuta, e di ridurre il credito supplementare cui impone la riforma dell'esercito. Poichè questo credito del pari che le imposte supplementari a quest' uopo non potranno essere soppressi sino alla riscossione dell'imposta fondiaria regolarizzata, noi ne troveremo le risorse ancora necessarie nell'eccedente del 1860 che è rimasto senza impiego.

Gli è dunque a prevedersi che nell' anno corrente, non più che nei due anni precedenti, il Tesoro non subirà una diminuzione.

Fissando i bisogni finanziari per l'esercito riorganizzato si sono osservate le regole della più stretta economia. Volere spingersi al di là sarebbe compromettere il valore militare, l'esistenza dell'esercito, e in conseguenza la sicurezza della patria.

In seguito alla riorganizzazione, il mio governo vi proporrà un progetto relativamente a certe modificazioni della legge del 3 settembre 1814 sul servizio militare. Questo progetto è destinato a soddisfare ai bisogni che si sono fatti sentire da quell' epoca in poi nel nostro stabilimento militare, del pari che a dare una base legale alle ordinanze esistenti relativamente all'obbligo del servizio marittimo.

Riguardo alle complicazioni, al presente per buona ventura evitate, fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, io aveva fatto dirigere al mio inviato a Washington istruzioni che lo mettono in grado di parlare energicamente in favore dei diritti della navigazione neutra e per la causa della pace.

Il mio incontro coll' imperatore dei Francesi nel corso dell'autunno passato non ha potuto che contribuire a rendere ancora più favorevoli le relazioni amichevoli già esistenti fra i nostri Stati. Le trattative per l'assestamento delle relazioni commerciali fra il Zollverein e la Francia sono in corso.

I miei sforzi gravi e incessanti per ottenere una revisione conforme ai bisogni dell'epoca dell'organizzazione militare della Confederazione tedesca non hanno finora avuto, con grande mio rammarico, un risultato soddisfacente. Nullameno il mio governo si dà premura di preparare, per via di assestamento particolare con varii Stati tedeschi, una più grande uniformità delle istituzioni militari. La convenzione conchiusa a questo uopo col governo di Sassonia-Coburgo-Gotha sarà assoggettata alla vostra approvazione costituzionale.

Nello stesso modo il mio governo consacra una sollecitudine incessante all'affare di grave momento della difesa delle coste tedesche e dello sviluppo della nostra flotta, per la quale si è dappertutto manifestata una così felice simpatia, della quale fan fede i doni patriottici raccolti in Prussia e al di là delle nostre frontiere.

Noi deploriamo le perdite che hanno rapito alla nostra giovine marina forze così ricche di speranze. Ma disgrazie come queste, alle quali non può sottrarsi alcuna flotta, non possono che dare nuovo peso ai motivi che militano in favore di un rapido accrescimento della nostre forze marittime. Il progetto di organizzazione destinato ad accelerare questo sviluppo è sottomesso alle ultime deliberazioni del mio governo.

Il bisogno di una riforma generale della Costituzione federale fu espressamente riconosciuto, non è molto, anche nelle regioni dei governi tedeschi. Fedele alle tradizioni nazionali della Prussia, il mio governo non tralascierà mai di agire in favore di riforme, le quali, rispondendo alla potenza rispettiva reale degli Stati, tendono a concentrare più energicamente le forze della nazione tedesca e mettere la Prussia in grado di agire con l'autorità necessaria in favore degli interessi della patria comune.

Duolmi oltremodo che il conflitto costituzionale nell'Assia Elettorale non sia per anco appianato; nullameno, in vista pur anco degli ultimi eventi, voglio conservar la speranza che gli sforzi del mio governo che tendono al ristabilimento della costituzione del 1831, salve le modificazioni imposte dalle leggi federali, saranno coronati di buon successo.

Il mio governo e il governo imperiale d'Austria sono entrati, in seguito ad invito del governo danese, in trattative confidenziali ad oggetto di preparare una base preliminare per l'accordo fra la Confederazione e la Danimarca, relativamente alla questione dei Ducati.

Noi ci atteniamo, in queste trattative, al diritto federal del pari che alle convenzioni internazionali, e io provo una viva soddisfazione perchè in questa vertenza esiste un accordo completo non solo fra me e l'imperatore d'Austria, ma ben anco fra noi e tutti gli altri nostri confederati tedeschi.

Signori, voi siete chiamati a continuare, d' accordo col mio governo, la legislazione cominciata in una grande epoca. Come allora quelle riforme dovevano aprire al patriottismo prussiano un più vasto campo di azione, così attendo oggi lo stesso risultato dalla continuazione di quella legislazione.

Lo sviluppo delle nostre istituzioni dev'essere sempre al servizio della forza e della grandezza della nostra patria. Io non permetterò mai che lo sviluppo progressivo della nostra vita politica metta in questione o minacci il diritto della Corona, la potenza e la sicurezza della Prussia.

La condizione dell' Europa esige concordia attiva fra me e il mio popolo. Io fo assegnamento sull' appoggio patriottico de' suoi rappresentanti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Roma, 14 *gennaio*.

Un distaccamento francese è penetrato ad Alatri ed arrestò dieci ufficiali reazionari. Alatri sarà occupata da francesi e da pontificii. Chigi è partito il 12 latore di un autografo del Papa per l'Imperatore.

Londra, 17 *gennaio*.

Il *Morning Post* combatte energicamente la chiusura dei porti dei grandi fiumi dell'America del Sud, giacchè essa non costituisce il blocco.

Parigi, 17 *gennaio*.

Notizie di borsa.

(mezzogiorno)

Fondi Francesi 3 0/0 — 69 30.

Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 66 65.

Prestito italiano 1861 5 0/0 — 64 20.

Consolidati Inglesi 3 0/0 — 93 3/8.

(chiusura)

Fondi francesi 3 0/0, 69 50.

Id. id. 4 1/2 0/0, 97 10.

Consolid. ingl. 3 0/0 93 1/4.

Fondi piem. 1849 5 0/0 66 80.

Prestito italiano 1861 5 0/0 64 30.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 737.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 330.

Id. id. Lombardo-Venete 530.

Id. id. Romane 220.

Id. id. Austriache 500.

Fermezza.

Vienna, 17 *gennaio*.

È inesatto che l'arciduca Ranieri sia stato nominato palatino d'Ungheria.

Parigi, 17 *gennaio*.

Atene, 11. La corte di cassazione respinse il ricorso di Dousios.

Ad intercessione della regina, il re gli commutò la pena in una perpetua detenzione nella fortezza di Nauplia.

Benevento, 17 *gennaio*.

Il capobanda Andrea De Masi detto il Miseria e cinque de' suoi compagni si presentarono ieri con armi e munizioni al capitano Capanna del 18 Bersaglieri.

La guardia nazionale ed i carabinieri di Colle arrestarono due briganti i quali, presi colle armi alla mano, furono fucilati.

Napoli, 17 *gennaio*.

Langloy ferito e nascosto in Napoli, avvertito che la questura lo cercava, se ne fuggì per mare.

Ragusa, 17 *gennaio*.

Gli insorti di Zubsi risposero ai proclami di Omer con insulti; gli abitanti di Schulma non osano rispondere. Wukalowitch con altri capi-insorti è a Cettigne. I cattolici di *Poporoch* (?) invocano la protezione di Omer contro gli insorti di Zubsi.

Cadice, 17 *gennaio*.

Il *Sumter* ebbe ordine di partire nel termine di sei ore.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA ED COMMERCIO DI TORINO.

18 gennaio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 64 50 75 65 50 45 70 corso legale 64 49 in liq. 64 30 40 40 45 p. 31 gennaio

Id. 5/16 pag. 1 genn. 1862 C. d. m. in c. 64 45 35 in liq. 64 35 50 p. 31 genn.

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 48	28 55
— di Genova	78 25	78 55

G. FAVALE Gerente.

CITTA' DI TORINO.

La Giunta Municipale notifica:

Che il prezzo delle carni di vitello da vendersi nelle botteghe tenute dalla Città, cioè:

Nella sezione Dora, sulla piazza Emanuele Filiberto, sull'angolo della via tendente al palazzo delle torri, casa della Città, n. 3;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie del Carrozzai e della Provvidenza, casa Borà;

Nella sezione Po, nella via dell'Accademia Albertina, casa Casana, n. 9, vicino al caffè Nazionale, rimane dal giorno 18 gennaio stabilito per ogni ch. a L. 1 19.

Torino, dal civico palazzo, addì 17 gennaio 1862.

Per la Giunta

Il sindaco — Il segretario

RORA' — G. FAVA.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA

Compresi i

RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	*Semestre*	*Annata*
Per Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	» 13	» 25	» 48
Per Francia ed Austria (coi Rendiconti)	» 26	» 46	» 80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconti)	» 16	» 30	» 58
Inghilterra, Svizzera, Belgio e Spagna (coi Rendiconti)	» 26	» 70	» 120
Roma (franco ai confini)	» 14	» 26	» 50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.a

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffizi Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso i detti Uffizi Postali. — Tali Vaglia non fa d'uopo *assicurarli*. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell' Ufficio Postale.

SPETTACOLI D'OGGI

REGIO (7 1/2). Opera *Nabucco* — Ballo *La giocoliera*.

CARIGNANO, (7 1/2). La dramm. Comp. Bellotti-Bon *Una catena*.

NAZIONALE (ore 7 1/2) Opera *I moschettieri* — Ballo *La fata Urgella*.

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *I lader an guant bianc*.

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Monti e Preda recita: *Una fuga di schiavi dalla Virginia*.

ALFIERI (ore 8) Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia dei fratelli Guillaume.

SAN MARTINIANO. (ore 7). si rappresenta colle marionette: *Margherita Pusterla* — ballo *L' uomo senza testa*.

Domenica 19 gennaio al Teatro d'Angennes si rappresenta *Les Enfers de Paris*.

Presso la Tip. G. FAVALE e C.

TRAITÉS PUBLICS
DE LA
ROYALE MAISON DE SAVOIE
AVEC LES
PUISSANCES ÉTRANGÈRES
DEPUIS
la paix de Chateau-Cambrésis jusqu'à nos jours,
publiés
par ordre du Roi

È uscito il volume VI I
(giugno 1832 a marzo 1861 — oltre alcuni documenti e stipulazioni del 1848 e 1849)

Un vol. di oltre 1000 pag. in 4° grande
Prezzo L. 15.

Presso la Tipografia G. FAVALE e C. si trovano ancora alcune copie dell'Opera completa al prezzo di L. 95.

CITTÀ DI PINEROLO

Appalto della costruzione di una nuova manica di Caserma di cavalleria.

Mercoledì 22 gennaio corrente, alle ore 11 mattina, nella solita sala consolare di questa città, avanti la Giunta Municipale si procederà all'incanto su partiti segreti da presentarsi il giorno precedente, per il deliberamento delle opere di costruzione del piano terreno, e primo piano della manica verso notte della Caserma di cavalleria di questo Municipio, in conformità della perizia del capitolato, delle istruzioni, e dei disegni appositamente compilati, per il complessivo ammontare di L. 165,000, ed eventualmente anche in conformità della perizia suppletiva per la costruzione del secondo piano, e delle relative avvertenze, per la maggiore complessiva somma di L. 23250, 31.

Le offerte dovranno essere distese su foglio di carta bollata, ed accompagnate da un certificato d'idoneità, e dal deposito in contanti, od in cedole o cartelle del Debito Pubblico al portatore per il valore nominale di L. 16,500.

Ogni cosa come meglio si trova espressa nell'apposito Avviso d'Asta, stampato in data d'oggi, e che si manda pubblicare nelle principali città, di cui, come della perizia, del capitolato, delle istruzioni, e di ogni altro documento relativo all'appalto, chiunque potrà aver comunicazione nella Segreteria Municipale in tutti i giorni ed alle ore di ufficio.

Pinerolo, 1 gennaio 1862.

Per la Giunta Municipale
Avv. ALOVISIO *segr.*

MUNICIPIO DI CARAMAGNA
(Saluzzo)

Col 1 luglio corrente anno rendendosi vacante la segreteria comunale coll'annuo stipendio di L. 800; chi aspira a tale carico resta invitato a rivolgere al sottoscritto le domande corredate dei relativi titoli d'idoneità franche di posta, entro tutto il mese di marzo primo prossimo.

Caramagna, 14 gennaio 1862.

Il Sindaco BOETTI.

AVVISO

La Confraternità di San Rocco eretta in Torino, amministratrice testamentaria dei pii lasciti Spitaller ed Ajres, per l'annua distribuzione delle doti, a termini della convenzione giudiciale 11 luglio 1831, autentica Leone; diffida gli aventi ragione, anche a termini dell'art. 11 di detta convenzione, di presentare la relativa domanda corredata dalla fede di nascita e dal certificato del sindaco locale, nei tre primi mesi d'ogni anno, ad uno dei sindaci della stessa Confraternità, in difetto subentreranno nel relativo diritto le povere zitelle di negozianti o fabbricanti di cappelli di questa città, che si saranno pure uniformati all'obbligo della presentazione in tempo utile della loro domanda e documenti.

V. Baretta p. c.

SAINT VINCENT D'AOSTE

Le public est prévenu qu'à une heure de relevée du dimanche, 19 janvier courant, dans la salle communale, l'on procèdera par la voie des enchères publiques et par devant la Junte municipale au renouvellement du bail de la fontaine minérale et successivement de celui des bains et du Casino pour six ans consécutifs en augmentation de la mise à prix de 2500 l. pour la fontaine et de 500 par an pour les bains et le Casino, sous l'observance du cahier des charges dont aux délibérations du 16 et 19 9.bre 1861 qui sont déposées en dite salle.

Pour le Commune
LE SYNDIC.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith,

GIURISPRUDENZA
DEL CODICE CIVILE
dell'Avvocato CRISTOFORO MANTELLI

Chi desidera acquistare i 16 volumi di detta Collezione rivolgasi con lettera *franca* al signor Agostino Boriglione in Alessandria.

VENDITA di *Vaglia* di Obbligazioni dello Stato (creazione 1849), da estrarsi il 31 genn. 1862: 1. premio L. 36,863; 2. L. 11,060; 3. L. 7,373; 4. L. 5,900; 5. L. 1,300.

Recapito alla Drogheria Achino, piazza S. Carlo, n. 2. Torino. - Contro *Buono* postale di L. 16, si spedisce *franco* ed assicurato.

BANCO-SETE
IN TORINO
Via S. Teresa, casa Pallavicino-Mossi, n. 11

Non avendo potuto aver luogo per mancanza di numero, l'adunanza generale ordinaria degli Azionisti fissata pel giorno 30 scorso dicembre, la medesima è riconvocata nel giorno 29 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane.

I signori azionisti sono chiamati a deliberare sul resoconto semestrale al 30 novembre 1861, ed a procedere all'elezione di tre consiglieri in rimpiazzo dei tre sortenti, a termini dell'art. 22 degli Statuti.

Ogni azionista che tre giorni prima dell'Assemblea Generale depositerà nella Cassa della società numero 20 azioni, potrà intervenire qual membro di detta adunanza.

Torino, 11 gennaio 1862.

LA DIREZIONE.

Società
DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria e della Venezia della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO

L'I. R. tribunale di commercio di Vienna previene che sopra instanza del D. Giulio Grimm agente in nome e come procuratore del signor Eugenio Roussel, agente di cambio a Parigi, ha autorizzato lo stesso sig. Roussel a procedere alle pratiche per l'ammortizzazione dei primi stacchi *(coupon)* di interessi per l'anno 1861 di dieci azioni della Società dal N. 513, 271 al 513, 280, i quali stacchi portanti il n. 5, sono a scadenza 1 novembre, e formano un'importo complessivo di F. 180.

I detentori di detti stacchi, o chiunque intendesse esercitare sopra di essi un diritto qualunque sarà invitato a farlo conoscere al tribunale suespresso nel termine di un anno, sei settimane e tre giorni, senza di che, e trascorso il qual termine, gli stacchi suddetti saranno dichiarati ammortizzati.

Vienna, li 14 dicembre 1861.

AVVISO

Rendesi di pubblica ragione, che conseguentemente alla notoria dichiarazione in liquidazione della casa di commercio Borelli figlio di Gerolamo e Compagnia di Marsiglia, la maggioranza dei socii costituiti in società per l'acquisto di dieci mila piante del bosco di Rezzo, in virtù di privata scrittura 28 aprile 1858, hanno rivocato le disposizioni contemplate nelli due articoli addizionali in calce di detta scrittura relativi alla firma sociale sotto il nome di Borelli figlio di Gerolamo e Compagnia di Marsiglia, mediante analogo atto di protesta e diffidamento in data 11 gennaio 1862, stato debitamente notificato a tenore di legge, per cui è cessato l'effetto delle disposizioni emergenti dalli due succennati articoli addizionali.

Il che si reca a pubblica notizia per tutti quegli effetti verso i terzi che di ragione.

Angelo Raimondi, Carlo Bensa, Pietro e Gian Battista Gardella, cauzionarj di Edmondo Demoro.

AVVISO

Agli effetti di cui all'art. 69 della legge 17 aprile 1859, si rende noto al pubblico, che il sottoscritto dal primo del corrente gennaio, ha volontariamente cessato dall'esercizio della professione di procuratore presso della corte d'appello, e tribunale del circondario di Genova.

Luigi Pescetto proc.

VENDITA VOLONTARIA
DI STABILE

In virtù dei decreti 11 e 27 dicembre ultimo scorso resi dal tribunale del circondario di questa città, a petizione del benef. Giovanni Madedda domiciliato in questa città, sarà venduta all'incanto in favore del migliore offerente la casa sita in questa medesima tra le vie di San Giacomo e di San Domenico, e contermінata dalle case degli eredi Peirani, e dalla Cassa Ecclesiastica, in eredità lasciata dal benefic. ... oco Vincenzo Galro, sulla base delle esibite L. 2000.

La vendita avrà luogo alle 10 di mattina del 17 del prossimo febbraio, nell'ufficio del causidico Vincenzo Serra Meloni, sito nella via di Santa Rosalia, n. 17, pel ministero del sottoscritto specialmente delegato.

Cagliari 12 gennaio 1862.

Not. Giuseppe Fadda.

DA AFFITTARE *presente*
in casa Trivella,
accanto alla bealera dei molini di Dora

Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di rocca o torcitore da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano.

CONTRO L'INCENDIO

Guarentigia per cinque anni. — More al pagamento pel Municipii.
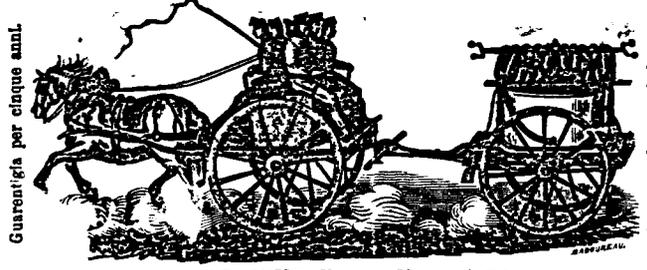
TROMBE IDRAULICHE d'ogni dimensione
TUBI e SECCHIE (*Sistema Parigino*), **attrezzi diversi.**
Torino, 9, via Cavour, *presso* CYP. ROUTIN.

UNICO DEPOSITO
CAFFÈ BURLET DI SANITÀ

Miele vergine di Spagna, Sagoù, Revalenta, Orzo *perlé*, Tapioka, Senapa medicinale.

VINI FORESTIERI E RHUM

SEMENTI diverse per prati e campi.
Dai Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

ASTA AMICHEVOLE
CHE SI TERRA' IN MILANO
NELLA CASA CASTELBARCO
contrada di Brera, num. 1556/20
Il giorno 18 *Marzo* 1862

Per la vendita al miglior offerente, se così parerà o piacerà della raccolta di VIOLINI, VIOLE e VIOLONCELLI dei più accreditati autori antichi e moderni, fra i quali distinguonsi i seguenti:

QUARTETTO di { STRADIVARI, AMATI, GUARNERIO, STEINER.

Si ricevono offerte anche prima dell'asta.

DA AFFITTARE
PER UN NOVENNIO

a far tempo dalli 11 novembre 1862, la Cascina detta l'Amico, in territorio di Torino, lungo lo stradale di Stupinigi, di ett. 35, 82, (giornate 94).

All'oggetto si ricevono a tutto il corrente gennaio nella segreteria del R. Ospizio Generale di Carità, (via di Po, n. 33), contemporaneamente al deposito di L. 2,000, partiti segreti in carta bollata, in aumento del prezzo di L. 6500, ed in base del capitolato visibile in ogni giorno ed ore d'ufficio.

Not. coll. Roggero segr.

DA VENDERE O DA AFFITTARE

FILATOIO da seta, al Martinetto (Torino). Dirigersi al portinaio, via S. Lazzaro, 4.

VENDITA AGLI INCANTI
DI TERRENO FABBRICABILE
in questa città, Borgo S. Salvario

Alle ore 9 del mattino del 21 prossimo gennaio, nell'ufficio del notaio sottoscritto, via Arsenale, N. 6, piano secondo, si procederà avanti il medesimo qual delegato del tribunale del circondario di Mondovì, alla vendita ai pubblici incanti di un terreno fabbricabile posto in questa città, Borgo di San Salvario, compreso nell'attivo del fallimento del Pietro Francesco Quaglia della Bastia, distinto in mappa coi nn. 89 parte e 90 parte, nella sezione 47.a; quale vendita avrà luogo in otto distinti lotti, cioè il primo di are 103, 82, 50, pari a giornate 2, 72, 6, al prezzo di L. 47 cadun'ara pari a L. 17,90 per tavola formanti L. 4879, 77;

Il lotto secondo di are 85,67, 36, pari a giornate 2, 24, 10, 4, a L. 49 cadun'ara, (18, 67 caduna tavola) formanti L. 4198;

Il lotto terzo di are 86, 12, 7, (giornate 2, 26, 05), a L. 54 cadun'ara (L. 20, 57 caduna tavola) formanti L. 4630, 52;

Il lotto quarto di are 101, 80, 59, (giornate 2, 67, 2, 4) a L. 68 cadun'ara (L. 25,90 caduna tavola) formanti L. 6922, 80;

Il lotto quinto di are 71, 12, 82 (giornate 1, 86, 8, 3) al prezzo di L. 55 cadun'ara, (L. 20, 95 la tavola) formanti L. 3912,05;

Il lotto sesto di are 62, 24, 73, (giornate 1, 63, 4, 6) a L. 50 cadun'ara (L. 19, 05 caduna tavola) formanti L. 3112, 37;

Il lotto settimo di are 41, 00, 88, (giornate 1, 07, 7, 7) a L. 57 cadun'ara (L. 20, 19 caduna tavola) formanti L. 2173, 46;

Il lotto ottavo di are 70, 61, 90, (giornate 1, 85, 4, 2) a L. 64 cadun'ara (L. 24, 38 caduna tavola) formanti L. 4519, 62.

La superficie totale di detti lotti, di are 622, 42, 25, (giornate 16, 33, 7, 7) valutata su dette basi stabilite dal geometra signor Edoardo Cavallotto, commesso dal detto tribunale, risulta in L. 34,368, 59; il detto terreno è coerenziato dalla proprietà dell'Ospedale del Cottolengo, dagli eredi del Filippo Cavallotto, dal signor avv. Peracca, dalla ditta Burdin, dal signor ingegnere Giovanni Davicini, dalli signori Gianotti, Beccaria, Brunet, Vergnano e Rey, ed è diviso in detti lotti coll'apposizione dei relativi termini.

Dopo seguito l'incanto dei singoli lotti, s'incanteranno tutti riuniti sul complesso delle offerte fatte, e dei prezzi di stima pei lotti rimasti senza oblatori; la vendita si fa inoltre alle altre condizioni di cui nel tiletto 18 corrente mese, del quale non che di tutti li titoli relativi, compresa la detta perizia, si potrà aver visione nell'ufficio del notaio sottoscritto, in tutti i giorni ed ore di ufficio.

Torino, il 20 x.bre 1861.

G. Teppati not. coll.

INCANTO DEFINITIVO
dei lotti 1 e 2 della casa Aymonin

Il 30 corrente, ore 9 del mattino, nello studio del sottoscritto, via Bottero, 19 n. 1, stante l'aumento del decimo fattosi al prezzo di deliberamento, si procederà a nuovo incanto e definitivo deliberamento dei lotti 1 e 2 di detta casa situata in questa città, nel Rondò a levante della piazza Vittorio Emanuele, porta n. 1, di solida costruzione, il cui reddito è basato su contratti quasi tutti anteriori al 1861, alle condizioni indicate nel tiletto ed ai seguenti prezzi:

Il lotto 1 del reddito di L. 9742, al prezzo offerto dal signor Iacob Reynak di lire 128920.

Il lotto 2 del reddito di L. 18922, al prezzo offerto dalla signora contessa Francesca Gazelli di L. 242440.

Torino, il 2 gennaio 1862.

Not. Gio. Batt. Ristis.

FALLIMENTO
di Rosa Pich vedova di Carlo Gandina, già cappellaia e domiciliata in Torino.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza di ieri, ha dichiarato il fallimento di detta vedova Gandina; ha ordinato l'apposizione dei sigilli; ha nominato sindaci provvisorii la ditta Varrone e Montù, di Torino e Nicola Fornaseri, domiciliati in questa città, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire per la nomina dei sindaci definitivi, alla presenza del signor giudice commissario Carlo Alberto Avondo, alli ventiquattro del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, il 15 gennaio 1862.

Avv. Massarola sost. segr.

SOCIETA' COMMERCIALE.

Con scrittura 31 dicembre 1861, depositata al tribunale di commercio, i signori Giovanni Casali e Giovanni Battista Hana, ambidue domiciliati in Torino, stabilirono società fra loro, sotto la ditta Jean Casali et Compagnie.

Detta società ha per iscopo di rappresentare in questa città case di commercio estere e nazionali.

Essa ebbe il suo principio col primo gennaio 1862, ed è durativa per anni 9.

L'uso della firma è comune ai due socii.

Jean Casali et Comp.

CITAZIONE

Con atto delli 16 corrente, dell'usciere Riciolo Eugenio, addetto alla giudicatura del a sez. Monviso in Torino, veniva citata a termini di legge la signora Celestina Gerbola, negoziante modista, già domiciliata in detta sezione, ora di domicilio sconosciuto, a comparire avanti l'ufficio di detta giudicatura ed all'udienza delli 31 corrente gennaio, ore 8 di mattina, per ivi vedersi condannare al pagamento di L. 210, a favore del signor dottore Giuseppe Rizzetti, per fitto allo stesso dovuto.

Ed in pari tempo vedersi distribuire per contributo ed a chi di ragione il prezzo degli effetti mobili già a lei spettanti, e venduti agli incanti, con verbale delli 7 giugno ultimo, dell'ufficio di giudicatura di detta sezione.

Torino, 16 gennaio 1862.

Soave sost. Dogliotti patrimoniale di S. M.

CITAZIONE

Ad instanza del signor farmacista Vincenzo Arieri, di questa città, con atto in data di ieri dell'usciere presso il tribunale di commercio qui sedente Carlo Vivalda, fu citato il signor Alessandro Candelo, già domiciliato in Torino, ora d'ignoti domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti il detto tribunale di commercio per le ore 2 pomeridiane delli 24 corrente mese, pel pagamento di L. 1204, cent. 75, e spese di giudicio.

Torino, 17 gennaio 1862.

G. Grossi sost. Girio proc.

SUBHASTATION.

A l'instance de M. Lysco Jean-Pierre de feu Jean Jacques, propriétaire, domicilié à Gressonney Saint Jean, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, à son audience du 21 février prochain, procèdera à l'enchère et adjudication des immeubles, situés sur la commune de Challaut Saint-Victor, sous les clauses, offres changes et conditions ténorisées dans le ban d'enchère y relatif, en date du 4 janvier 1862, signé Perron substitut greffier, les quels immeubles sont subhastés au préjudice du débiteur Bertolin Jean Baptiste de feu Paul Prajet, de Sarteur Claude-Joseph de feu Jacques-Victor, domicilié celui-là à Challaut Saint Victor, et celui ci à Challaut Saint Anselme et de Linti les frères Jacques-Louis, Blaise Joseph et Jean Marie, domiciliés à Issina, tiers détenteurs

Aoste, 17 janvier 1862.

Zémo p. c.

OUVERTURE D'INSTANCE D'ORDRE.

Ensuite de requête présentée à M. le président du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par les sieurs Dalbard Louis Joseph et Joseph-Louis freres de feu André, pour la distribution du prix du corps de bâtiment exproprié à leur instance, au préjudice des Jugaux Giannotti Marie Anne veuve en premières noces de Renaud André et son second mari Bonino Antoine, domiciliés à Saint Vincent, monsieur le président du dit tribunal, a, par son ordonnance du 11 janvier 1862, déclaré ouverte la dite instance d'ordre, en commettant pour la même, M. le juge près le même tribunal, avocat Montalti; a enjoint aux créanciers de produire au greffe leurs demandes motivées de collocation, avec les pièces à l'appui, dans le délai de 30 jours, à compter de la notification de la dite ordonnance, et fixé le délai de 25 jours à partir de la même ordonnance, pour exécuter les notifications et insertion dont en l'article 850 du code de procedure civile.

Aoste, 16 janvier 1862.

Pavisod substitut de Millet proc.

SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Biella, con sua sentenza del 17 passato dicembre, sull'instanza della signora Dematteis Costanza fu Giuseppe, vedova di Francesco Degioannini, residente in questa città, ed in odio delli Borsetti Gaspare e Giovanni Battista fu Giovanni Bernardo, residenti ad Occhieppo Superiore, autorizzava la subasta degli stabili di cui nel relativo bando venale, in data 4 corrente mese, autentico Lanza sost. segr., al prezzo ed alle condizioni ivi inserte, e per il relativo incanto fissava l'udienza del 21 prossimo venturo febbraio, ore 12 meridiane.

Biella, 13 gennaio 1862.

Regis sost. Dematteis proc.

TRASCRIZIONE.

Con instromento 20 novembre 1861, ricevuto Nicola notaio a Busca, il signor Muratore Sebastiano fu Antonio dava in pagamento di L. 2000, li seguenti stabili al sig. Gardini fu Gioanni Domenico, R. Insinuatore a Mede:

1. Sul territorio di Tarantasca la quinta parte di un chiabotto e beni nella regione di Malpartita, di ett. 5, are 51, centiare 98, tra campi, alteno, prato, corte, verziere, notato in mappa sotto li nn. 57, 56, 58, 59, 60 parte, 99, 100, 107, 114, 55, 92, 93, 100, 146, 403, 404 sezione A, 107 nel capo-luogo sezione F.

2. Il quinto dei seguenti stabili situati sul territorio di Busca e nel capo-luogo cioè:

Bosco ceduo nella regione Castel Reale; di 1 ett., 71 ara, e 4 cent., notato in mappa sotto li nn. 104, 193, 124, 125 parte, sezione B.

Il quinto della casa e passaggio siti nel concentrico di Busca, notati in mappa sotto li nn. 68, 87, 88, 89, sezione Z.

Quale dazione in paga veniva trascritta all'ufficio di Ipoteca di Cuneo il 24 x.bre 1861.

F. Giuseppe Nicolà not.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto delli 14 gennaio corrente, passato nanti alla segreteria del tribunale del circondario d'Ivrea, autentico Rolla, il signor Giuseppe Scala, nativo d'Agliè, domiciliato in Torino, ha dichiarato di accettare l'eredità defertagli dal fu Scala Antonio, col testamento 17 aprile 1859, ricevuto Bastone, col benefizio d'inventario.

PROCLAMA DI FALLIMENTO
della ditta Luigi Bordiga e Compagnia.

Con decreto in data d'oggi del tribunale di questo circondario facente le veci di tribunale di commercio, dietro ricorso della ditta Pittaluga e Graziano, corrente in Genova, venne retificata la sentenza 4 gennaio dello stesso tribunale, mediante annotazione a piedi di detta sentenza, e così dichiarato il fallimento della ditta Luigi Bordiga e Comp., corrente in Novara, e determinato che la radunanza dei creditori abbia luogo nanti il signor giudice commissario Pietro Basilio, ed in una delle sale di questo tribunale, alle ore 12 meridiane del 4 febbraio prossimo venturo, per la nomina dei sindaci definitivi; ferma rimanendo in capo del Pietro Graziano di Genova, qual socio firmatario della prenominata ditta Pittaluga e Graziano, la elezione di sindaco provvisorio a termini della predatata sentenza.

Novara, 15 gennaio 1862.

Picco segr.

NOTIFICANZA
d'ordine di pagamento.

Con atto dell'usciere Ghiotti Gioanni Battista, addetto al tribunale del circondario di Pinerolo, in data 13 gennaio corrente, venne significato a Francesco Gerard fu Matteo, residente alla Montà, comune di Ristolas (Francia), il decreto del signor presidente del tribunale stesso, del 6 marzo 1861, portante ordine di pagare al causidico Pietro Risso procuratore capo in Pinerolo, la somma di L. 203, 55, fra il termine di giorni 20, sotto le pene legali.

Pinerolo, 15 gennaio 1862.

P. Risso caus.

TRASCRIZIONE.

Con atto delli 28 febbraio 1859, rogato Castelli, il Viano Carlo fu Domenico di San Sebastiano Torinese, vendette al signor cav. Luigi Castelli dottore in medicina, residente pure in detto luogo, per L. 525, una pezza campo sita sul territorio di San Sebastiano, capo luogo, senza mappa, di are 20, 93, 50, (tav. 50), coerenti li beni comunali, Capello Baldassarre, il signor acquisitore, Birolo Antonio e Capello Giacomo, nella reg. Goglia Chiara.

Segue un Supplimento d'inserzioni giudiziarie.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE E C.